

*Massa , 24 dicembre 2013*

Ufficio provinciale di Massa Carrara - Territorio

**All'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori  
Forestali -Pisa**

**All'Ordine degli Architetti-Carrara**

**All'Ordine degli Ingegneri-Carrara**

**Al Collegio dei Geometri e dei Geometri**

**Laureati-Massa Carrara**

**Al Collegio dei Periti Agrari –Massa**

**Al Collegio dei Periti Industriali**

**Carrara**

**Alla Federazione Provinciale Coltivatori**

**Diretti Massa Carrara.**

**54100 Massa - Via Eugenio Chiesa, 15**

**Alla Confederazione Italiana Agricoltori**

**Viale Resistenza, 52, Aulla**

**Massa-Carrara**

**Alla Confederazione Italiana Agricoltori**

**Via Generale Tellini, 20, Pontremoli**

**Massa-Carrara**

**Unione Provinciale degli Agricoltori di**

**Massa e Carrara**

**Viale della Resistenza, 52/2M – Aulla (MS)**

**All'Unione di Comuni Montana Lunigiana**

**P. De Gasperi 17 - 54013 Fivizzano (MS)**

**Via Gandhi, 8 54011 Aulla (MS)**

**p.c.**

**Alla Direzione Regionale Toscana –**

**Territorio**

**Area Supporto e Coordinamento Operativo**

**Firenze**

**Oggetto: Attività di pubblicizzazione degli elenchi di particelle oggetto di  
variazioni culturali ai sensi dell'art. 2, comma 33, del decreto-legge  
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  
2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni.**

**Premesso che:**

- l'art. 2, comma 33, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni e integrazioni, ha stabilito che la banca dati catastale viene aggiornata sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni sull'uso del suolo delle particelle, rese agli *organismi pagatori* dai soggetti interessati nel corso dell'anno e messe a disposizione dall'Agea;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222, di conversione del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 prevede che *"In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 l'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni catastali di aggiornamento"*;
- la pubblicazione dei risultati delle operazioni catastali aggiornate con i nuovi redditi è eseguita all'albo *on line* dei Comuni, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

con la presente si trasmettono a codesti Ordini, Collegi ed Associazioni di Categoria, gli atti oggetto di pubblicizzazione, costituiti da 14 file in formato .pdf (per 12 comuni interessati dall'attività in oggetto). In tali file sono riportati - in ordine crescente di foglio - per ogni particella variata, per intero o per una sua porzione, oltre agli identificativi catastali (Provincia, Comune, sezione, foglio e particella) la qualità colturale catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente.

Sulla *Gazzetta Ufficiale* verrà pubblicato un *comunicato*, previsto dalla normativa citata in premessa. La pubblicazione del *comunicato* è prevista in data **30 dicembre 2013**, salvo diversa comunicazione.

La documentazione inviata sarà di supporto all'attività dei tecnici professionisti, nello svolgimento del loro lavoro, mentre le associazioni di categoria avranno modo di pubblicizzare al meglio l'attività descritta, anche attraverso l'affissione nelle rispettive sedi del manifesto allegato.

Si allega inoltre un modello di richiesta rettifica in autotutela da rendere disponibile ai soggetti obbligati alla dichiarazione in Catasto per gli immobili in argomento, nel caso in cui abbiano osservazioni da formulare. Tale modello di richiesta è possibile compilarlo e inoltrarlo anche automaticamente all'Ufficio competente mediante il servizio on-line di "consultazione delle particelle interessate da variazione".

In ogni caso la richiesta di riesame in autotutela non interrompe e non sospende il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del comunicato dell'Agenzia.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al funzionario referente dello scrivente  
Ufficio: **Geom. Giovanni Albani**, tel. 05852573116, indirizzo e-mail:  
[giovanni.albani@agenziaentrate.it](mailto:giovanni.albani@agenziaentrate.it)

Distinti saluti.

IL DIRETTORE  
(Massimo Moretti)

